COMUNE DI SANT'ARPINO

Provincia di Caserta

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 20 /2023 del 13/10/2023

PARERE SULLA PROPOSTA RELATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023/2025

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Pagano, Revisore dei Conti del Comune di Sant'Arpino (Ce) ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 22.11.2022;

Premesso di aver ricevuto via mail, dal responsabile dell'Area I, avv. Compagnone Salvatore, la proposta di Giunta Comunale n° 115 del 09/10/2023 avente ad oggetto: "Programmazione triennale dei fabbisogno del personale 2023/2025".

Premesso

Che il Comune di Sant'Arpino ha ufficialmente dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione di C.C. n. 17 del 27.5.2019;

Che la proposta di deliberazione sottoposta a parere fa seguito a quella approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 23.06.2023 al fine di riscontrare la richiesta istruttoria avanzata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le autonomie locali, acquisita al protocollo dell'ente in data 12.07.2023 con il n.10886, modificandola in accoglimento delle osservazioni mosse dal Ministero;

VISTI:

- le "*linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*" pubblicate in data 27 luglio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale n.173 attuative delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 in particolare dell'obbligo di programmazione del fabbisogno del personale superando la precedente formulazione di dotazione organica
- **L'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 28 giugno 2019, n. 58;**
- **Il decreto attuativo del 17 marzo 2020**, pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020, con il quale sono state emanate *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";*
- **La circolare del 13 maggio 2020** a firma congiunta dei Ministeri dell'Interno dell'Economia e della Funzione pubblica la quale indicava che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 si applica alla base costituita dalla spesa di personale registrata nel 2018 e che "la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la

percentuale degli anni precedenti";

- **la legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020)** che prevede la *possibilità di procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche part-time, in deroga alla dotazione organica, per il solo anno 2020, di lavoratori sovrannumerari.*

Considerato:

- che il Comune di Sant'Arpino, ai sensi dell'art. 1, comma 495, della legge n. 160/2019 procedeva con decorrenza 01.04.2021 alla assunzione dei L.S.U. impiegati presso l'Ente a tempo indeterminato (stabilizzazione) con contratti di lavoro a tempo parziale (33.33% - 12h), con inquadramento nella cat. B1 (Determinazione dirigenziale n. 128/2021 adottata in data 22.03.2021);
- che il Comune di Sant'Arpino, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2020, è assegnatario delle risorse statali a valere sul FSOF per l'anno 2021 e successivi in ragione di € 9.296,22 per unità lavorativa stabilizzata;
- Che, con la precitata deliberazione della Giunta Comunale n. 74/2023, l'Amministrazione Comunale aveva manifestato l'intenzione, per garantire una maggiore efficienza dei servizi presso i quali sono incardinati, rispetto alle attuali n. 8 unità di ex L.S.U. stabilizzati al 33.33 % in posizione soprannumeraria, di procedere al relativo incremento percentuale onde portare alla quota del 50% il tempo parziale dei suddetti dipendenti, richiedendo alla Cosfel apposita autorizzazione;

Preso atto che:

- alla luce delle interlocuzioni informali intervenute con il Ministero, è emerso che non è possibile procedere all'incremento orario dei dipendenti in posizione soprannumeraria, in quanto la legge ne ha consentito l'assunzione in deroga alla dotazione organica proprio perché etero-finanziati con le suddette risorse statali;
- L'Ente ha confermato la volontà di trasformare il rapporto di lavoro da part time a full time dei n. 14 dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro parziale al 90%, nel rispetto e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni in tema di assunzione, previa autorizzazione ministeriale in quanto la fattispecie integra l'ipotesi di nuova assunzione;
- L'Ente con l'atto in esame ha proceduto alla ricognizione della insussistenza di personale in soprannumero o in eccedenza (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001), eccezion fatta per le n. 8 unità ex lavoratori socialmente utili stabilizzati ai sensi dell'art. 1, comma 495, della legge n.160/2019, alla adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017) con correlato obbligo di parere da parte dell'organo di revisione (art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001);

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

Spesa potenziale massima (A)	€ 1.589.112,10
Spesa assunzioni programmate nel triennio	€ 360.689,91

Spesa TOTALE relativamente dotazione (personale in servizio +	€ 1.359.295,98

nuove assunzioni) (B) (=)	

Rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2023 – 2025 (B) è inferiore alla spesa potenziale massima (A);

Constatato e verificato che il valore soglia per nuove assunzioni a tempo determinato ed indeterminato nell'anno 2023, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, risulta essere inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

Richiamati:
- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 il dispone che: "2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

Preso atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2023-2025 prevede complessivamente, al fine di migliorare la funzionalità dei servizi ponendo rimedio alle gravi carenze di personale, n. 25 posti da ricoprire negli anni 2023 e 2024 mediante:

X n.8 (di cui n.6 nel 2023 e n.2 nel 2024) concorso pubblico/scorrimento graduatorie;
X n.1 (nel 2023) ex art. 110 TUEL;
X n.1 (nel 2024) avviamento di personale appartenente alle categorie protette ex L. n. 68/1999;
X n.1 (nel 2023) progressione verticale ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022;
X n.14 (nel 2023) assunzioni full time di personale già in servizio part time al 90%;

fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 165/2001, laddove previsto dalla normativa;

Preso Atto che:
- questo ente non è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2023-2025 *si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2023-2025 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- sul presente provvedimento è stata espletata a cura del Responsabile Area I la procedura di informazione sindacale così come risulta dalla comunicazione prot. 15070 del 9.10.2023 inviata alle Rappresentanze Sindacali Provinciali e della ulteriore comunicazione prot. 15071 del 9.10.2023 inviata alla R.S.U.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la normativa soprarichiamata;
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;
Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
Visto il D.M. 17 marzo 2020,
VISTI altresì:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il decreto sindacale n. 1 del 16.1.2023 di nomina dei Responsabili di Area e relativi servizi con conseguente conferimento delle posizioni organizzative;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili di servizio competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025, come espresso nella proposta n.115 del 09/10/2023 e negli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- le disposizioni di cui al D.M.17 marzo 2020
- le disposizioni di cui al D.Lgs.165/2001

ASSEVERA

Che il piano dei fabbisogni di personale proposto per il triennio 2023-2025 consente il mantenimento degli equilibri di bilancio ed il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n°115 del 09/10/2023 avente ad oggetto "Programmazione triennale dei fabbisogno del personale 2023/2025"

Lì, 13/10/2023

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dr. Vincenzo Pagano